

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, EMO CAPODILISTA, DIANA, PINTO, NIEDDU, BOGIO, SARTORI e PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1988

Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, stabilisce che per l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni previste nel decreto si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

A sua volta l'articolo 4 della legge n. 898 del 1986 stabilisce una speciale procedura di accertamento delle violazioni amministrative e di irrogazione delle relative sanzioni, diversa da quella ordinaria contemplata nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto, tra l'altro, demanda al Ministro competente l'esame del rapporto e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ed esclude il pagamento in misura ridotta mentre, in precedenza, le violazioni delle norme in materia di repressione delle frodi nel settore agricolo-alimentare costituivano oggetto di rapporto al prefetto ed era consentito il pagamento di una penalità pari al doppio della sanzione

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minima o ad un terzo della sanzione massima.

Il maggior rigore sanzionatorio, previsto ora anche dall'articolo 5 del decreto-legge n. 370 del 1987, è stato introdotto dalla citata legge n. 898 del 1986, specificamente in riferimento ad eventuali abusi a danno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) per i quali le normali sanzioni amministrative apparivano inadeguate. Senonchè il decreto-legge n. 370 del 1987, con l'articolo 4, ha provvisto di sanzioni l'intera normativa comunitaria in materia vitivinicola distinguendo una serie di infrazioni sia di carattere tecnico, sia di natura formale, sia di significato economico più o meno rilevante, ma non riguardanti in modo specifico le vere e proprie sofisticazioni dei vini già adeguatamente punite col decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari); infrazioni che, comunque, possono riguardare gli interventi comunitari di competenza del FEOGA soltanto in alcuni casi ed indirettamente.

È venuta così a crearsi una situazione sanzionatoria tanto gravosa quanto immotivata perchè la massima parte delle contestazioni in materia vitivinicola, anche di scarsissimo rilievo e di nessuna pericolosità economica o sociale, viene portata direttamente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e punita senza la possibilità di pagamento in misura ridotta, mentre l'articolo 4 del decreto-legge n. 370 del 1987, già prevede sanzioni adeguate alla diversa gravità delle infrazioni.

Ritenendo che ciò non corrisponda all'intenzione del legislatore in quanto la norma in argomento si trova inserita nell'articolo 5 del decreto-legge n. 370 del 1987, che non si riferisce al settore vitivinicolo bensì all'attività dei frantoi di olive, agli aiuti al grano duro e alla legge n. 898 del 1986 (fattispecie strettamente legata agli interventi del FEOGA), si propone di ripristinare la procedura sanzionatoria già esistente per le infrazioni riguardanti la disciplina vitivinicola, riferendo il comma 3 del predetto articolo 5 alle violazioni previste dall'articolo 5 medesimo, anzichè a quelle di tutto il decreto-legge n. 370 del 1987.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» è sostituito dal seguente:

«3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente articolo e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonchè per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898».

## Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.